

## REGOLAMENTO (CE) N. 1612/98 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1998

che modifica il regolamento (CEE) n. 689/92 che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1424/98<sup>(4)</sup>, stabilisce le condizioni di accettazione dei cereali all'intervento;

considerando che l'attuazione della riforma della politica agricola comune a partire dalla campagna 1993/94 nel settore dei cereali può comportare difficoltà per i produttori di certi tipi di cereali in talune regioni della Comunità; che, per attenuare l'incidenza dei meccanismi della riforma sul reddito di tali produttori, è necessario derogare nuovamente, per la campagna 1998/99, a talune disposizioni attinenti alla qualità, come è già stato fatto per la campagna 1997/98;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 689/92 è modificato come segue:

«4. In deroga al paragrafo 2, per la campagna 1998/99:

- a richiesta di uno Stato membro si deciderà, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, di fissare il tenore massimo di umidità dei cereali offerti all'intervento al 15 % ad eccezione del granturco e del sorgo;
- la detrazione prevista per l'orzo di peso specifico inferiore a 64 kg/hl, di cui all'allegato II, tabella III, non si applica.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.<sup>(3)</sup> GU L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.<sup>(4)</sup> GU L 190 del 4. 7. 1998, pag. 14.